Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 luglio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale del 13 giugno 1960

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

BELLAVISTA Aristide di Antonio, da Genova, classe 1918, sergente 52° reggimento artiglieria « Torino ». — Durante un aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, dava prova di grande tenacia ed ardimento, trascinando con l'esempio i propri compagni. In un ultimo scontro, mirante a rompere il cerchio nemico, dopo strenua lotta, veniva travolto, rimanendo disperso. — Posnjakow (fronte russo), 21 dicembre 1942.

BARCELLONA Giovanni Battista fu Domenico, da Lecce, classe 1892, tenente fanteria complemento, patriota combattente. — Patriota di elevati sentimenti, durante nove mesi di accanita lotta contro il nemico oppressore, si distingueva per attività, coraggio ed alto rendimento nel portare a termine brillantemente tutte le missioni operative affidategli. Incurante dei gravi rischi cui continuamente si esponeva, assistiva moralmente e materialmente alcuni prigionieri alleati trasfondendo ai compagni di lotta il suo entusiasmo e sprezzo del pericolo. Individuato e ricercato dalla polizia nemica, continuava imperterrito la sua pericolosa attività animato, in ogni circostanza, da elevato amor di Patria ed attaccamento alla Causa Nazionale. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

CERRETI Mario di Pietro, da Tivoli (Roma), classe 1919, sergente 52° reggimento artiglieria « Torino ». — Durante un aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, dava prova di grande tenacia ed ardimento, trascinando con l'esempio i propri compagni. In un ultimo scontro, mirante a rompere il cerchio nemico, dopo strenua lotta, veniva travolto, rimanendo disperso. — Posnjakow (fronte russo), 21 dicembre 1942.

CIVELLI Rosa Bianca di Cesare, da Roma, classe 1929, patriota. — Patriota quattordicenne, durante l'occupazione nemica in Roma, spinta da elevati sentimenti di attaccamento per la causa nazionale, cooperava coraggiosamente in una banda armata costituita dal padre e si prodigava attivamente nel portare a termine brillantemente, incurante dei rischi cui si esponeva, numerose missioni operative. Assistiva imperterrita agli interrogatori ed alle torture inflitte al proprio genitore successivamente catturato dalla polizia nemica, mantenendo contegno fiero, e sprezzante e continuava arditamente a mantenere i collegamenti con le varie cellule di resistenza per potenziare la lotta contro l'oppressore — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

IANNINI Carlo fu Giovina, da Roma, classe 1916, sergente 52° reggimento artiglieria « Torino ». — Durante un aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, dava prova di grande tenacia ed ardimento, trascinando con l'esempio i propri compagni. In un ultimo scontro, mirante a rompere il cerchio nemico, dopo strenua lotta, veniva travolto, rimanendo disperso. — Posnjakow (fronte russo), 21 dicembre 1942

(4408)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1960, n. 649.

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

TITOLO I

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali

Art. 1.

Il Ministro per le partecipazioni statali è autorizzato a costituire società per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse, mediante conferimento in capitale dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 29 aprile 1957), concernente: « indicazione delle aziende patrimoniali dello Stato trasferite al Ministero delle partecipazioni statali dal Ministero delle finanze », nonchè della proprietà dei beni appartenenti alle aziende medesime, escluse le pertinenze relative alle acque.

Art. 2.

Le società menzionate nel precedente articolo subentrano di diritto e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure nella titolarità delle concessioni relative alle aziende patrimoniali dello Stato e in tutti i rapporti concernenti le aziende stesse, ivi compresi quelli che attengono ai diritti su beni di demanio pubblico e su beni del patrimonio dello Stato.

Il trasferimento alle predette società delle concessioni di acque termali o minerali, di cui lo Stato sia titolare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è effettuato senza necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.

Rimangono in vita le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti degli attuali concessionari le società di cui all'art. 1 subentrano in tutti i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione concedente.

Alla scadenza delle attuali concessioni di esercizio le società di cui all'art. 1 gestiranno direttamente lo esercizio delle attività sociali.

Art. 4.

La proprietà delle partecipazioni azionarie delle società di cui all'art. 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576.

All'Ente autonomo di gestione sono altresì attribuite le partecipazioni azionarie dello Stato nella Società azionaria lavorazione e valorizzazione acque radioattive (S.A.L.V.A.R.) con sede in Merano, nella Società per azioni valorizzazione idroterapia radioattività Ischia-Lecco (V.I.R.I.L.) con sede in Roma, nella Società per azioni per l'incremento della stazione termale di Chianciano (S.I.C.) con sede in Roma, nella Società per azioni estrazione e lavorazione acque minerali italiane (E.L.A.M.I.) con sede in Salsomaggiore, nella Società napoletana per le terme di Agnano con sede in Napoli-Agnano Terme, nella Società immobiliare civile « Adua » con sede in Biella, nella Società per azioni immobiliare « Casa Nostra » con sede in Vaglio di Chiavazza.

Art. 5.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti ed i poteri spettanti all'azionista.

Un membro del Consiglio di amministrazione della società per azioni di cui all'art. 1 della presente legge sarà nominato dall'Ente autonomo di gestione per le aziende termali scegliendolo da una rosa di tre nomi designati dal Consiglio comunale della località ove la azienda svolge la sua principale attività.

Art. 6.

L'Ente autonomo di gestione potrà assumere partecipazioni in società per azioni aventi per oggetti lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e da coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni in proprietà dello Ente è in ogni caso soggetta alla autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Per le società che siano concessionarie di sfruttamento di acque termali o minerali non è consentita la cessione di azioni che riduca la partecipazione dello Ente al di sotto della quota di maggioranza.

Art. 7.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali ha un fondo di dotazione costituito:

dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 4 della presente legge;

dalla somma di lire un miliardo, concessa dallo Stato in base all'art. 59 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva a norma dello art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione dell'Ente di gestione delle aziende termali.

Nei dieci anni dalla loro costituzione almeno l'80 per cento degli utili percepiti dalle società di cui allo art. 1 saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale.

Art. 8.

In relazione alle esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verrà corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni e di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-61 al 1969-70.

Tale somma sarà ripartita tra le società di cui al precedente art. 1 in base ad un piano da approvarsi annualmente con decreto del Ministro per le partecipazioni statali.

All'onere relativo all'esercizio 1959-60 si provvederà con lo stanziamento di cui al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dello Erario e degli Enti locali.

Art. 10.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione delle società di cui all'art. 1 saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2000 ed esenti da tassa di concessione governativa.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10.000.

Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

Art. 11.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

E' inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle società di cui all'art. 1 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto nell'art. 8.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio della entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 6, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 12.

Il Comitato tecnico consultivo per le aziende patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 27 maggio 1946, n. 533, è soppresso.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato a procedere, di volta in volta, alla costituzione di appositi Comitati consultivi per lo studio di particolari problemi.

Di questi Comitati saranno chiamati a far parte anche i rappresentanti dei Comuni, delle Provincie, delle Camere di commercio e delle categorie economiche delle località ove hanno sede i beni in relazione ai quali si pone lo studio di problemi che investano particolari interessi di tali località.

Art. 13.

Il personale di tutti i gradi addetto, alla data del trasferimento, alle aziende ed agli impianti trasferiti alle società di cui all'art. 1 è mantenuto in servizio.

Le società di cui all'art. 1 sono tenute all'osservanza del contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle industrie cui essi appartengono, rimanendo i rapporti fra l'Ente autonomo di gestione delle aziende termali e i propri dipendenti regolati da contratto di impiego privato.

Il trattamento economico di cui, alla data del trasferimento, godono i dipendenti delle aziende e degli impianti avocati, non può subire menomazioni nel caso di trasferimento di personale e di soppressione di posto.

TITOLO II

Trasferimento delle partecipazioni statali non ancora inquadrate negli Enti di gestione

Art. 14.

Le partecipazioni dello Stato elencate nella allegata tabella e che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non sono state ancora inquadrate in uno degli enti di gestione previsti dall'art. 3, comma primo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, possono essere trasferite all'I.R.I., all'E.N.I. o ad altro ente di gestione già costituito o da costituire, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Il valore delle partecipazioni da trasferire a norma del comma precedente viene determinato col decreto ministeriale di trasferimento, sentito anche l'ente destinatario, sulla base delle quotazioni ufficiali dei titoli, o, in mancanza di tali quotazioni, tenendo conto delle risultanze dell'ultimo bilancio delle società cui le partecipazioni stesse si riferiscono. Detto valore viene portato in aumento del fondo di dotazione dell'ente al quale il trasferimento è stato effettuato.

All'I.R.I. ed all'E.N.I. o agli altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti non potranno essere trasferite partecipazioni estranee ai fini istituzionali propri di detti enti.

Art. 15.

Nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo precedente venga effettuato a favore dell'I.R.I., dell'E.N.I. o di altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti, per tutti gli atti e contratti eventualmente necessari per attuare il trasferimento stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 10.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — FERRARI AGGRADI — TRABUCCHI — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Tabella richiamata dall'art. 14

1. Bonifiche Antimine Recuperi e Costruzioni - S.p.A. (S.B.A.R.E.C.), con sede in Roma.
2. Cantiere Navale Breda - S.p.A., con sede in Venezia Mestre.
3. Ducati Elettrotecnica - S.p.A., con sede in Bologna.
4. Ducati Meccanica - S.p.A., con sede in Bologna.
5. Energie Gesellschaft - S.p.A., con sede in Bolzano.
6. Esercizio di Navi Scuola « Nazario Sauro » - S.p.A., con sede in Roma.
7. Industrie Meccaniche Bergamasche - S.p.A. (C.A.B.), con sede in Bergamo.
8. Italiana per il Commercio Estero - S.p.A. (S.I.C.E.A.), con sede in Roma.
9. Italiana per il Traforo del Monte Bianco - S.p.A., con sede in Aosta.
10. Italiana Stabilimenti Cinematografici - S.p.A. (Cinecittà), con sede in Roma.
11. Laterizi Siciliani - S.p.A. (S.A.L.S.), con sede in Roma.
12. Linee Aeree Italiane - S.p.A. (ALITALIA), con sede in Roma.
13. Milanese Editrice - S.p.A. (S.A.M.E.), con sede in Milano.
14. Mineraria Carbonifera Sarda - S.p.A. (Carbosarda), con sede in Carbonia.
15. Monte Amiata - S.p.A., con sede in Roma.
16. Officine Meccaniche Italiane-Reggiane O.M.I. - S.p.A., con sede in Reggio Emilia.
17. Scientifica Radio Brevetti Ducati - S.p.A., con sede in Bologna.
18. Società Editoriale Cremona Nuova - S.p.A., con sede in Cremona.

LEGGE 29 giugno 1960, n. 650.

Disposizioni per il personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La carriera del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi è compresa tra le carriere speciali previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La tabella *A* dell'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, è sostituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla tabella seguente.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Carriera direttiva	
500	Ispettori capi di ragioneria	22
402	Direttori di ragioneria	78
325	Vice direttori di ragioneria	150
	Carriera di concetto	
271	Ragionieri	190
229	Ragionieri aggiunti	230
202	Vice ragionieri	
		670

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 651.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Sebastiano M., in frazione Sottoselva del comune di Palmanova (Udine).

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 10 dicembre 1959, integrato con due dichiarazioni del 16 e 30 dicembre 1959 e con prospetto del 21 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Sebastiano M., in frazione Sottoselva del comune di Palmanova (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 652.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in rione Nesima Superiore del comune di Catania.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 20 giugno 1955, integrato con dichiarazione del 26 febbraio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in rione Nesima Superiore del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 653.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Jutizzo del comune di Codroipo (Udine).

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 2 dicembre 1959, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazione del 9 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Jutizzo del comune di Codroipo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 654.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. M. V. del Carmelo e Santa Maria Goretti, in contrada San Giorgio del comune di Catania.

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 6 luglio 1959, integrato con dichiarazione del 26 febbraio 1960, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V. del Carmelo e Santa Maria Goretti, in contrada San Giorgio del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 655.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Elena Imperatrice, in frazione Chialminis del comune di Nimis (Udine).

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 novembre 1959, integrato con dichiarazione di pari data e con prospetto del 10 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Elena Imperatrice, in frazione Chialminis del comune di Nimis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Pognana sul lago di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Pognana (lago di Como) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Pognana è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 10 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la particella 2944, il pontile di attracco ed il molo del porto (F) ed è delimitata come segue:

Lato *A-B*: dal confine verso lago della particella 1344; dal tratto della strada comunale di Riva di Pognana compreso tra le particelle 1344 e 2926; dal confine verso lago delle particelle 2926, 1987 e 1409; da un breve tratto della strada comunale compreso tra le particelle 1409 e 1978; dal confine verso lago delle particelle 1978 e 996; dal tratto della strada comunale Villa Passera compreso tra le particelle 996 e 1975; dal confine verso lago della particella 1975.

Lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 70, in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 1459 e 1344.

Lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 70 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 1975 e 1964.

Lato *D-C*: dalla congiungente gli estremi *D* e *C*.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia (Milano) e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 31 ottobre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
PECORARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 *bilancio Trasporti, foglio n.* 158

(4415)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita » con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione di quella attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, in sostituzione di quella attualmente in vigore:

Tariffa III, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 20 giugno 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4466)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1960.

Nuovi prezzi di vendita e di cessione delle banane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sulla istituzione del Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, ed il regio decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, che approva il regolamento per i servizi ed il personale della Azienda Monopolio Banane;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1955, registro n. 11 Finanze, foglio n. 176, col quale, a partire dal 1° luglio 1955, il prezzo massimo di vendita delle banane al pubblico è stato fissato in lire 400 al chilogrammo netto;

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1956, registro n. 2 Finanze, foglio n. 239, col quale, a partire dal 1° marzo 1956, il prezzo massimo di vendita delle banane al pubblico è stato fissato in lire 475 al chilogrammo netto;

Considerata l'opportunità di ridurre i prezzi massimi di vendita delle banane al pubblico;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Azienda Monopolio Banane in data 3 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 15 luglio 1960 il prezzo massimo di vendita delle banane dal dettagliante al pubblico è fissato in lire 450 (quattrocentocinquanta) al chilogrammo netto.

E' in facoltà del dettagliante di effettuare la vendita a numero, purchè il prezzo sia commisurato a quello massimo a peso.

Nelle stazioni ferroviarie e di autolinee e negli aeroporti è consentita una maggiorazione sul detto prezzo al dettaglio, nella misura che sarà stabilita dalla Azienda Monopolio Banane.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza il prezzo massimo di cessione delle banane dal concessionario di vendita al dettagliante, per merce matura e per quantitativi minimi di un casco, è fissato in lire 356 (trecentocinquantasei) al chilogrammo netto ed il prezzo massimo di cessione delle banane dall'Azienda Monopolio Banane ai concessionari di vendita è fissato in lire 290 (duecentonovanta) al chilogrammo netto, fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto interministeriale 25 maggio 1955.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1960
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 327. BENNATI

(4607)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1960.

Nomina di un componente supplente della Deputazione della Borsa merci di Padova per il 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale del 18 gennaio 1960, con il quale è stata costituita la Deputazione della Borsa merci di Padova per l'anno 1960;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, concernente la designazione del cav. Piero Conforti a membro supplente della predetta Deputazione, in sostituzione del cav. Giovanni Anzolin, deceduto;

Decreta:

Il cav. Piero Conforti è nominato membro supplente della Deputazione della Borsa merci di Padova per l'anno 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del termine per la elezione di nuovi membri del Consiglio notarile di Palermo

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1960, il termine di tre mesi, che scadrà il giorno 22 del corrente mese di luglio, per la elezione dei nuovi membri del Consiglio notarile di Palermo, è prorogato di altri tre mesi, ai sensi dell'art. 95 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

(4575)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Arturo Iadecola, nato ad Aquino (Frosinone) il 20 agosto 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma l'8 luglio 1937.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4257)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi delle legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roccastrada (Grosseto), di complessivi ettari 15.09.80, espropriati in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4039 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta ARMENTI Orlando Gerundio e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 1.229.224 (lire unmilioneduecentoventinovemiladuecentoventiquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 settembre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4426)

MINISTERO DELLA SANITA'

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 4 Sanità, foglio n. 4, sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti, in data 17 giugno 1957, dal Rettore dell'Università di Napoli per presunto vizio di legittimità avverso tre provvedimenti dell'ACIS concernenti la profilassi della brucellosi bovina, la profilassi delle affezioni dell'apparato respiratorio dei polli e l'importazione del pollame e delle uova da cova.

(4390)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Red. 3,50 % (1934)	178894	1.330 —	Ferrara *Giovanni* di Alessandro, dom. a Paternopoli (Avellino)	Ferrara *Costantino* di Alessandro, dom. a Paternopoli (Avellino)
B. T. N. 5 % (1959)	7445	500 —	Luongo Elvira di Alberico, minore emancipata, sotto la curatela del marito Garofalo *Quirino*, dom in Montemiletto (Avellino)	Luongo Elvira di Alberico, minore emancipata, sotto la curatela del marito Garofalo *Guerino*, dom in Montemiletto (Avellino)
P. Red. 3,50 % (1934)	486153	3.675 —	Masciari Adele di *Domenico* moglie di Falese Francesco fu Vincenzo, vincolato per dote	Masciari Adele di *Vincenzo* moglie di Falese Francesco ecc , come contro
Rendita 5 % (1935)	169085	1.115 —	Turi *Rosina* fu Nicola moglie di Andrisani Donato Mattia, vincolato per dote	Turi *Rosalia* fu Nicola, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	4240	12.750 —	Tacconi Antonico di Fausto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Zenone Po (Pavia), con usufrutto a Biscaldi *Maria Teresa* o *Teresa*, vulgo Giacomina fu Giuseppe vedova di Polini Antonio	Tacconi Antonico di Fausto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Zenone Po (Pavia), con usufrutto a Biscaldi *Marianna Teresa*, vulgo Giacomina fu Giuseppe vedova di Polini Antonio
Cons. 3,50 % (1906)	569979	630 —	Ferrarini *Anna* di Luigi moglie di Tramontano Guerritore Pietro fu Giovanni, dom. a Bologna vincolato per dote	Ferrarini *Emilia* di Luigi moglie di Tramontano Guerritore Pietro fu Giovanni, dom. a Bologna vincolato per dote
Rendita 5 % (1935)	11128	270 —	Ferrara *Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote	Ferrara *Maria Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote
Id.	157587	190 —	Ferrara *Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote	Ferrara *Maria Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote
Id.	209694	1.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	553	50.000 —	Mascolo Bianca Rosa, Amelia ed *Anna Maria* fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Nastro Cristina di Alfonso ved. Mascolo Angelo, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Nastro Cristina di Alfonso ved. Mascolo	Mascolo Bianca Rosa, Amelia *ed Anna* fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro
Id.	559	5.000 —	Mascolo Bianca Rosa, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	Come sopra intestazione ed usufrutto
Id.	508	5.000 —	Mascolo *Anna Maria* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Nastro Cristina di Alfonso ved. Mascolo, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Nastro Cristina di Alfonso vedova Mascolo	Mascolo *Anna* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Nastro Cristina di Alfonso, ecc. come contro
Id.	139	4.000 —	Sansone *Emma Maria* fu Pasquale moglie di Molero Giuseppe fu Giovanni, dom. in Napoli, vincolato per dote	Sansone *Maria* fu Pasquale moglie di Molero Giuseppe fu Giovanni, dom. in Napoli, vincolato per dote
Con. 3.50 % (1906)	865417	5.005 —	Tosi *Maddalena* fu Giuseppe, dom. a Castel San Lorenzo (Salerno)	Tosi *Maria Maddalena* fu Giuseppe, dom. a Castel San Lorenzo (Salerno)
Con. 3,50 % (1902)	45122	217 —	Momigliano Clelia fu Felice moglie di Levi *Federico*, vincolato per dote	Momigliano Clelia fu Felice moglie di Levi *Simone Federico*, vincolato per dote

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	816840	175 —	Dell'Anna *Costanza* fu Pietro, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari)	Dell'Anna *Maria Costanza* fu Pietro, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari)
P. Red. 3,50 % (1934)	77157	560 —	Cerrato *Lucia* di Beniamino, nubile, dom. a Bovino (Foggia)	Cerrato *Anna Maria Lucia* di Beniamino, nubile, dom. a Bovino (Foggia)
Rendita 5 % (1935)	71954	3.400 —	Bulgarini *Giulio* fu Francesco, dom. a Torino	Bulgarini *Luciano* fu Francesco, dom. a Torino
Cons. 3,50 % (1906)	289802	1.050 —	Colli *Beatrice* di Gerolamo, nubile, dom. in Torino, vincolato per dote	Colli *Maria Luigia Beatrice* di Gerolamo, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	525007	308 —	Gialloreto *Anna Domenica* fu Giosuè moglie di D'Ettorre Eugenio, dom. a Chieti	Gialloreto *Maria Domenica Flavia* fu Giosuè, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	254057	36.500 —	Tridente Berardino fu Vincenzo, dom. a Roma	Tridente Berardino fu Vincenzo, *interdetto sotto la tutela di Tridente Tommaso*, domiciliato a Roma
Id.	240496	65 —	*Spinelli Repaci Giuseppe Grazia Stella* fu Pasquale moglie di Zagarella Bruno fu Giuseppe, dom. in Reggio Calabria, vincolato per dote	*Spinella Giuseppa Grazia Stella* fu Pasquale, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	290320	1.036 —	Romano *Anna* fu Giovanni moglie di Scotti Sabato, dom. a Cimitile (Napoli), vincolato per dote	Romano *Marianna* fu Giovanni moglie di Scotti Sabato, dom. a Cimitile (Napoli), vincolato per dote
Cons. 3,50 % (1906)	264280	700 —	Salamone *Teresina* di Vincenzo, nubile, domiciliata in Mistretta (Messina)	Salamone *Maria Teresa* di Vincenzo, nubile, dom. in Mistretta (Messina)
Id.	588000	738,50	Salamone *Teresina* di Vincenzo moglie di Tita Antonino fu Felice, dom. in Mistretta (Messina)	Salamone *Maria Teresa* di Vincenzo, moglie di Tita Antonino fu Felice, dom. in Mistretta (Messina)
B. T. N. 5 % (1959)	10880	250 —	Cabiati *Teresina* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre De Nova Lidia ved. Cabiati, dom. a Seregno (Milano)	Cabiati *Teresita* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre De Nova Lidia ved. Cabiati, dom. a Seregno (Milano)
Id.	10972	250 —	Cabiati *Teresina* e Paola fu Giulio, minori, sotto la patria potestà della madre De Nova Lidia ved. Cabiati, dom. a Seregno (Milano), usufrutto vitalizio a De Nova Lidia ved. Cabiati	Cabiati *Teresita* e Paola fu Giulio, minori, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1960)	1066	750 —	Provenzano *Elio* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria fu Cesario ved. Provenzano, dom. in Matino (Lecce),	Provenzano *Carmelo* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria, ecc., come contro
Id.	1069	500 —	Provenzano *Elio*, Giorgio e Bruno, minori, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria fu Cesario ved. Provenzano, dom. in Matino (Lecce)	Provenzano *Carmelo*, Giorgio e Bruno, minori, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	116880	265 —	Licci Concetta fu Raffaele moglie di Marotta *Gaetano* fu Nicola, dom. a San Cesario di Lecce (Lecce), vincolato per dote	Licci Concetta fu Raffaele moglie di Marotta *Pietro* fu Nicola, dom. a San Cesario di Lecce (Lecce), vincolato per dote
P. Red. 3,50 % (1934)	124521	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	453696	227,50	Amelotti *Ernesta* fu Giuseppe moglie di Sambnelli Giovanni, dom. ad Alessandria, vincolato per dote	Amelotti *Maria* fu Giuseppe moglie di Sambnelli Giovanni, dom. ad Alessandria, vincolato per dote

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 7 giugno 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(3696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 13 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	619,85	620,60	620,60
$ Can.	632,18	632,50	632,25	632,35	632,10	632,37	632,50	629,55	633,25	632,50
Fr. Sv.	143,85	143,86	143,75	143,89	143,86	143,84	143,89	143,75	143,88	143,85
Kr. D.	90,06	90,06	90,02	90,02	90,05	90,07	90,02	90,10	90,06	90,07
Kr N.	87,01	87,02	86,98	86,96	87 —	87,02	86,98	87,20	87,02	87,02
Kr. Sv.	120,20	120,15	120,15	120,14	120,20	120,24	120,135	120,05	120,16	120,20
Fol	164,53	164,52	164,54	164,56	164,50	164,51	164,555	164,40	164,56	164,50
Fr. B.	12,45	12,453	12,455	12,453	12,4225	12,45	12,4540	12,40	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,67	126,66	126,65	126,66	126,66	126,55	126,66	126,65
Lst.	1743,02	1742 —	1742,30	1742,05	1742 —	1743,15	1742,10	1743,75	1742,85	1742 —
Dm. occ.	148,82	148,82	148,83	148,8225	148,81	148,82	148,82	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,95	23,95	23,95	23,95625	23,90	23,95	23,9525	23,93	23,95	23,94

Media dei titoli del 13 luglio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	78 —
Id. 5 % 1935	105 —
Redimibile 3,50 % 1934	97,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,65
Id. 5 % 1936	100,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	632,425
1 Franco svizzero	143,89
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	86,97
1 Corona svedese	120,137
1 Fiorino olandese	164,557
1 Franco belga	12,453
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742,075
1 Marco germanico	148,821
1 Scellino austriaco	23,954

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Paliano relativa alla sistemazione dell'area incidente sui mappali 728, 701, 729 e 711 ed alla nuova ubicazione del costruendo edificio scolastico.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1960, n. 1431, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Paliano (Frosinone) relativa alla sistemazione dell'area incidente sui mappali 728, 701, 729, 711 ed alla nuova ubicazione del costruendo edificio scolastico vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle relative opere è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Paliano, fissata al 21 febbraio 1962.

(4233)

Delimitazione del nuovo perimetro degli immobili difesi dalle opere idrauliche di terza categoria del fiume Santerno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 gennaio 1960, n. 5860 (registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1960, al registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 14), è stato disposto l'ampliamento del perimetro degli immobili interessati alle opere idrauliche di terza categoria del fiume Santerno nel tratto del Prato all'abitato di San Prospero, nelle provincie di Bologna e Ravenna, classificate con decreto reale 7 giugno 1923, così come indicato nella corografia in scala 1:25000 che fa parte integrante del decreto stesso.

(4235)

Approvazione del piano regolatore di Bordighera (Imperia)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1960, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 192, è stato approvato, previa decisione delle osservazioni presentate, il piano regolatore generale del comune di Bordighera (Imperia).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità allo originale, sarà depositato negli uffici comunali, a libera disposizione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4473)

Progetto di varianti al piano di ricostruzione di Forni di Sotto (Udine) relativo allo svincolo dell'area già destinata alla costruzione del municipio e del mercato coperto ed alla nuova ubicazione del mercato stesso.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1960, n. 1435, è stato approvato il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Forni di Sotto — interessante lo svincolo dell'area già destinata alla costruzione del municipio e del mercato coperto ed alla nuova ubicazione del mercato stesso — vistato in una planimetria in scala 1:1000 e due in scala 1:500.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto, è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Forni di Sotto che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(4234)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nella carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli Uffici provinciali del tesoro con sede in quella Regione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei comma primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 39 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli Uffici provinciali del tesoro con sede in quella Regione, è indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra:

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 257, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascita, sanzioni, penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 fermo restando il limite massimo di anni 40;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranti anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatesi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione

di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 gosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o agli Uffici provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al corso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il canditato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologieo del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rila-

sciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/cm. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti; ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalla abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano nel caso viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi, indicati nell'art. 2, n. 5, lettera b), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi

organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assitenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Le prove, sia scritte che orali, del concorso avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato n. 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1960
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 354

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . di non aver riportato condanne penali (3) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del signor (5) . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori sui cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario, straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile, di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

Parte quarta:

Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 11 maggio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4124)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il precedente decreto in data 22 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo successivo, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, di cui a decreto in data 22 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1960;

Considerato che tale Commissione, giusta designazione del Consiglio di Stato, era presieduta dal dott. Giorgio Crisci, consigliere di Stato;

Visti la nota n. 457 Gab. del 27 maggio 1960, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha fatto presente che, in sostituzione del dott. Crisci, impossibilitato ad assumere l'incarico, veniva designato il consigliere di Stato dott. Granito Fernando ed il successivo fonogramma n. 481 Gab. del 4 giugno 1960, con cui il dott. Granito è stato sostituito con il consigliere di Stato dott. Cesareo Placido;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Cesareo Placido è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in sostituzione del collega dott. Crisci Giorgio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1960
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 149. — MOFFA

(4402)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.